



# COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 18/01/2023

**OGGETTO:** ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì diciotto, del mese di Gennaio alle ore 17:00, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	FRATTAROLI ALESSANDRO	SI
VICE SINDACO	DI FILIPPO ERCOLE	--
ASSESSORE	VALENTE RICCARDO	SI

Presenti n° 2 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. BERARDINELLI ANDREA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Dott. FRATTAROLI ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento all'oggetto, prendendo atto dei pareri di regolarità espressi dai Responsabili interessati sulla proposta di seguito trascritta, che viene quindi messa ai voti ed approvata all'unanimità dei presenti.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**Visto** inoltre l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16,

del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

**Considerato** che l'Addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente o il sostituto di imposta ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si riferisce l'addizionale ed è calcolata applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili, l'aliquota stabilita ai sensi del comma 2 e 3 dell'art 1 del citato Decreto ed è dovuta, se per lo stesso anno, risulta dovuta l'irpef al netto delle detrazioni per essa riconosciute;

**Visto** l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14*

*ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;*

**Riscontrata** la necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio e di mantenere inalterate la qualità e la quantità dei servizi erogati;

**Richiamati** gli artt 42 e 48 della Legge n. 267/2000;

**Visto** l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023, ai sensi dell'art 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

**Richiamata** altresì la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione centrale per la Finanza Locale, n. 128 in data 30.12.2022, la quale informa che, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303, prevede che *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;*

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 26.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Addizionale comunale IRPEF – conferma aliquota anno 2022”;

**Visto** e preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso, ai sensi dell'art 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del TU, D.Lgs n. 267/2000;

**Visti:**

- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. , recante “il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- la L. n. 147/2013 (Legge finanziaria 2014);
- il vigente Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- i vigenti Regolamenti disciplinanti i singoli tributi;

Con votazione favorevole, unanime, legalmente espressa;

## **DELIBERA**

1. di approvare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art 3 della Legge 07.08.1990 n. 241;
2. di confermare, per l'anno 2023, per il Comune di Basciano, l'aliquota dell'Addizionale IRPEF nella misura dello 0,6%, a decorrere dal 1° gennaio 2023 al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio;
3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2023/2025, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
4. di dare mandato all'Ufficio competente di procedere alla trasmissione, mediante inserimento del testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360” ;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art 32 comma 1 della Legge 18/06/2000 n. 69;

Infine la Giunta comunale stante l'urgenza di provvedere in merito,  
con votazione favorevole, unanime e legalmente espressa nei modi di legge

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000;



**PARERE DELLA PROPOSTA N. 42 DI GIUNTA COMUNALE DEL 17/01/2023**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2023

---

**REGOLARITA' TECNICA** (art.49 del T.U., comma 1^. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

---

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

Basciano, lì 17/01/2023.

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

---

**REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

Basciano, lì 17/01/2023

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

---

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente  
Dott. FRATTAROLI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale  
Dott. BERARDINELLI ANDREA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione

Viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno 08/02/2023  
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1<sup>^</sup>, del T.U. n. 267/2000)

Verrà comunicata, in elenco, ai Capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000).

Basciano, li 08/02/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. BERARDINELLI ANDREA

---

**E S E C U T I V I T A'**

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 18/01/2023,  
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. BERARDINELLI ANDREA

---